



Promemoria Lavoratori stagionali

con interruzione temporanea del lavoro

Campo d'applicazione

1

1.1

Un'interruzione temporanea del lavoro sussiste quando le persone assicurate,
a) che hanno concordato con il datore di lavoro una riassunzione,
b) che sono occupate presso un'azienda stagionale per un periodo inferiore a un anno
e che, con ogni probabilità, riceveranno un nuovo contratto di lavoro nel semestre successivo.

Sono considerate aziende stagionali quelle aperte soltanto in determinati periodi dell'anno nonché quelle la cui attività è regolarmente caratterizzata da uno o più periodi di punta.

1.2

Le persone il cui rapporto di lavoro è cessato definitivamente

- perché non riceveranno un nuovo contratto di lavoro nel semestre successivo,
- perché contro ogni aspettativa non hanno ripreso il lavoro al termine dell'interruzione del lavoro,
- perché il loro contratto di lavoro è stato sciolto per altri motivi,
- perché sono assicurate presso un nuovo istituto di previdenza,

devono essere notificate come uscite definitive utilizzando il formulario «Notifica d'uscita».

Affiliazione,
notifica d'entrata e d'uscita

2

2.1

L'affiliazione alla previdenza per il personale ha luogo all'inizio del rapporto di lavoro nella prima stagione, purché siano soddisfatte le condizioni concernenti il salario e l'età. Per il calcolo del salario annuo sono determinanti le disposizioni al punto 3.

2.2

Per le persone già affiliate presso la previdenza per il personale, il datore di lavoro deve comunicare la riassunzione al termine dell'interruzione temporanea del lavoro e il nuovo salario annuo, con il formulario «Notifica della fine dell'interruzione temporanea del lavoro di lavoratori stagionali (ripresa del lavoro)».

2.3

Il datore di lavoro deve notificare l'uscita in caso di interruzione temporanea del lavoro con il formulario «Notifica d'uscita per interruzione temporanea del lavoro di lavoratori stagionali».

Salario annuo

3

Per salario annuo s'intende l'ultimo salario AVS notificato, tenendo conto delle modifiche già convenute per l'anno in corso.

Se la persona assicurata si trova da meno di un anno alle dipendenze del datore di lavoro (p. es. in caso di rapporti di lavoro temporanei), il salario annuo corrisponde al salario che conseguirebbe per l'intero anno.

Per il resto si applicano le disposizioni concernenti il salario contenute nel regolamento di previdenza.

Prestazioni previdenziali

4

4.1

Le prestazioni di previdenza vengono adeguate annualmente al nuovo salario annuo in seguito alla riassunzione.

4.2

Durante l'interruzione dell'attività lavorativa non sussiste nessuna copertura previdenziale. Tuttavia per un periodo di un mese dall'inizio dell'interruzione del lavoro la persona beneficia ancora della copertura contro i rischi d'invalidità e di decesso. In caso di decesso dopo questo periodo di un mese, viene versato l'eventuale capitale di vecchiaia disponibile.

5.1

Durante l'interruzione dell'attività lavorativa non vanno pagati accrediti di vecchiaia.

In questo periodo l' avere di vecchiaia disponibile continua a fruttare interessi.

5.2

Inoltre, durante questo periodo, non si devono versare contributi per le prestazioni di previdenza in caso d'invalidità e decesso.

5.3

La persona non deve versare contributi durante l'interruzione dell'attività lavorativa.